

- (6) L'articolo 32 di tale direttiva stabilisce inoltre che l'autorità competente possa disporre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza siano applicate, totalmente o parzialmente, all'interno delle ulteriori zone di restrizione.
- (7) Per motivi di chiarezza e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, anche tali ulteriori zone di restrizione dovrebbero essere oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 ed elencate nel relativo allegato. È opportuno che detto allegato stabilisca la data per il mantenimento dell'applicazione delle misure di protezione nelle ulteriori zone di restrizione, tenendo conto della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (8) Gli Stati membri interessati dovrebbero vietare la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, salvo nei casi in cui gli Stati membri interessati autorizzino tali spedizioni a determinate condizioni.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽¹⁾ al fine di stabilire le condizioni per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione, tenendo conto del basso rischio che tale prodotto presenta per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Condizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alla spedizione dallo Stato membro interessato in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (10) Agli Stati membri interessati dovrebbe essere altresì consentito di autorizzare la spedizione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione poiché è improbabile che esse trasmettano l'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altro pollame, soprattutto perché la loro superficie deve essere disinfettata prima della spedizione in altri Stati membri e gli incubatoi di origine e di destinazione devono rispettare le norme di igiene prescritte dall'allegato II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri di spedizione interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere una nuova parte C in cui siano elencate le ulteriori zone di restrizione istituite dallo Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e indicata la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.
- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione ⁽³⁾ al fine di prorogare la data di applicazione fino al 31 dicembre 2017.
- (14) Dato il crescente rischio di comparsa stagionale della malattia all'interno dell'Unione, le misure da applicarsi nelle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione potrebbero protrarsi dopo tale data in caso di comparsa di ulteriori focolai nell'Unione. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 maggio 2018.
- (15) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽²⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

